



**COMUNE
DI
FORTE DEI MARMI
(LUCCA)**

**REGOLAMENTO
PER LA
CONCESSIONE
DEL
“PRESTITO D’ONORE”.**

Approvato con Delibera di C. C. n. 26 del 30.05.2018.

INDICE

Art.1 – Oggetto del regolamento	<i>Pag. 3</i>
Art.2 – Obiettivi	<i>Pag. 3</i>
Art. 3 – Soggetti Beneficiari	<i>Pag. 3</i>
Art.4 – Requisiti per la presentazione della domanda	<i>Pag. 3</i>
Art.5 – Motivazioni per l'accesso ai prestiti	<i>Pag. 4</i>
Art.6 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione da presentare	<i>Pag. 5</i>
Art.7 – Verifica e concessione del prestito	<i>Pag. 5</i>
Art.8 – Entità del prestito	<i>Pag. 5</i>
Art.9 – Modalità di rimborso	<i>Pag. 5</i>
Art.10 – Insolvenze e recupero	<i>Pag. 6</i>
Art.11 – Controlli ed accertamenti	<i>Pag. 6</i>
Art.12 – Controlli ed accertamenti	<i>Pag. 6</i>
Art.13 – Entrata in vigore	<i>Pag. 6</i>

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il "Prestito d'onore", strumento attraverso il quale il Comune di Forte dei Marmi, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, concede prestiti sull'onore, consistente in un finanziamento a tasso zero, a favore di cittadini residenti che versino in condizioni sociali e di temporanea difficoltà economica ed a rischio di emarginazione.
2. Il prestito d'onore si colloca fra le opportunità offerte ai cittadini di aiuto nella normale gestione del quotidiano in un'ottica non assistenzialistica, così come previsto dall'Art 16 Legge Quadro n. 328/2000.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere il prestito tenuto conto, oltre che dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, della disponibilità finanziaria.

Art. 2

Obiettivi

1. Con i prestiti d'onore il Comune si propone di:
 - a) Offrire uno strumento innovativo di politica sociale, finalizzato a fornire un supporto economico ai singoli e alle famiglie, con una modalità che stimola nei destinatari la capacità di saper utilizzare le proprie risorse, nonché di assumersi le proprie responsabilità
 - b) Promuovere un intervento di supporto e di stimolo alle capacità di autogestione e all'autostima di persone che frequentemente hanno sviluppato nel rapporto con l'istituzione assistenziale atteggiamenti di passività e di delega alla soluzione dei propri problemi
 - c) Attivare un'opportunità che per le sue caratteristiche permetta di far fronte a problemi contingenti che ben difficilmente i beneficiari dei prestiti potrebbero risolvere altrimenti.

Art. 3

Soggetti Beneficiari

1. Possono essere beneficiari del "prestito d'onore" i residenti da almeno 7 (sette) anni nel Comune di Forte dei Marmi che abbiano necessità di un sostegno finanziario limitato e temporaneo per risolvere una difficoltà economica contingente legata a perdita del posto di lavoro, malattia o altre cause sopravvenute e documentate.
2. Di seguito sono elencati i soggetti verso i quali è garantita la priorità in caso di erogazione del prestito:
 - Famiglie monoparentali i con figli minori,
 - Famiglie con figli minori,
 - Famiglie numerose (almeno 4 figli),
 - Famiglie con figli frequentanti istituti superiori o università,
 - Famiglie al cui interno è presente un componente disabile, un anziano non autosufficiente o una persona in grave situazione di salute,
 - Soggetti singoli in temporanea difficoltà.

Art. 4

Requisiti per la presentazione della domanda

1. Per poter ottenere il prestito d'onore sono richiesti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 - a) avere la cittadinanza italiana;

- b) In mancanza del requisito di cui al punto a) essere in possesso di permesso di soggiorno, o Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di soggiorno per cittadini stranieri, la cui scadenza deve essere successiva alla data ultima stabilita per la restituzione del prestito;
- c) Avere residenza nel Comune di Forte dei Marmi da almeno 7 anni;
- d) Essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013, con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE Ordinario) non superiore a € 12.000,00;
- e) Avere necessità di un sostegno finanziario limitato e temporaneo per risolvere una contingente situazione di difficoltà economica dovuta a perdita del posto di lavoro, malattia o altre cause sopravvenute e documentate;
- f) Avere una situazione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso;
- g) non avere una situazione debitoria con Istituti di Credito che evidenzii l'assoluta incapacità di rimborso del prestito;
- h) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da altri soggetti pubblici e/o privati, non aver avuto protesti o procedimenti per emissione di assegni a vuoto.

2. Il prestito d'onore non potrà essere concesso se il richiedente o i componenti del nucleo familiare risultano titolari di diritti di proprietà di immobili ,che non siano la propria casa d'abitazione, ad eccezione degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili;

Art. 5

Motivazioni per l'accesso ai prestiti

1. Il prestito può essere concesso per le seguenti finalità:

- a) Spese per alloggio (anticipo/cauzione mensilità affitto alla stesura del contratto, pagamento canoni arretrati per morosità incolpevole al fine di evitare lo sfratto, acquisto arredi, piccole ristrutturazioni o adeguamenti dell'alloggio finalizzati al ripristino delle condizioni igienico- sanitarie);
- b) Spese per utenze particolarmente onerose;
- c) Spese per l'avvio di attività lavorative autonome;
- d) Spese per formazione o riqualificazione professionale, con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità o dopo una separazione/divorzio o dopo assenza prolungata dal mondo del lavoro;
- e) Spese legate all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e volte a consentire la regolarità della frequenza (acquisto libri e supporti scolastici);
- f) Spese per acquisto/riparazione di mezzo di trasporto proprio indispensabile per il raggiungimento del luogo di lavoro in quanto non servito da mezzi pubblici (acquisto auto, motorini ecc);
- g) Spese legate alla nascita di un figlio (arredo, attrezzature),
- h) Spese per il ricongiungimento familiare;
- i) Spese legate a problematiche sanitarie non assicurate dal S.S.N. e non garantite da altra forma assicurativa (es. cure per protesi dentarie, ausili, spese non direttamente sanitarie per degenze ospedaliere fuori sede ecc);
- j) Ogni altra situazione che a giudizio dell'operatore referente possa essere determinante per il raggiungimento dell'autonomia con particolare riguardo all'esercizio degli impegni genitoriali, di cura e sostegno a parenti.

2. Il prestito in ogni caso non potrà essere concesso in tutti i casi in cui il richiedente possa ottenere lo specifico servizio/ausilio, cui vorrebbe accedere con il prestito, mediante altre forme di aiuto messe a disposizione dagli Enti Pubblici.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda e documentazione da presentare

1. La richiesta del prestito d'onore avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione di apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Forte dei Marmi, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, nonché della documentazione che evidenzia la situazione di temporanea e contingente necessità economica
2. La richiesta di prestito d'onore dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - Copia documento d'identità
 - Copia della documentazione attestante la spesa per la quale si richiede il prestito d'onore. A titolo esemplificativo e non esaustivo: preventivi di spesa per acquisto di beni o servizi, bollette per pagamento utenze, copia contratto di locazione regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato)
 - Attestazione I.S.E.E. ORDINARIO in corso di validità
 - Ogni altra documentazione atta a dimostrare la momentanea difficoltà economica (es. documentazione attestante lo stato di disoccupazione, ecc.)

Art. 7

Verifica e concessione del prestito

1. La valutazione sulla concessione del prestito è in capo ai Servizi Sociali.
2. La concessione del prestito d'onore è deliberata dalla Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale.
3. I prestiti verranno erogati secondo l'ordine di acquisizione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. I richiedenti che, pur avendo titolo all'ottenimento del prestito, non lo otterranno per esaurimento dei fondi disponibili, potranno essere riammessi successivamente secondo lo stesso ordine di cui al comma precedente qualora si rendessero disponibili nuovi fondi sia a seguito di rinuncia, decadenza o revoca delle agevolazioni concesse e sia a seguito dell'eventuale disponibilità di nuove risorse

Art. 8

Entità del prestito

1. L'entità del prestito può variare tra un minimo di 250 euro e un massimo di 2.500 euro.

Art 9.

Modalità di rimborso

1. Il prestito d'onore deve essere rimborsato mediante rate mensili posticipate secondo un piano di ammortamento concordato con l'Ufficio Servizi Sociali e sottoscritto dal beneficiario. L'entità delle rate mensili verrà stabilita tenendo conto delle reali possibilità di rimborso da parte del beneficiario.
2. Il rimborso del prestito avrà inizio dal terzo mese decorrente dalla data di concessione del prestito; il periodo di rimborso è stabilito in massimo 24 mesi, per i prestiti sotto i 2.000,00 €, e 36 mesi, per i prestiti da 2.000,00 € a 2.500,00 €, dalla medesima data di concessione.
3. Il beneficiario deve pagare le rate alle singole scadenze, senza necessità di preavviso, autorizzando l'addebito sul conto corrente di cui è titolare oppure tramite versamento in tesoreria.
4. Il prestito d'onore non prevede nessun tipo di interesse, è a tasso zero, senza alcuna spesa o onere a carico del beneficiario.

Art. 10

Insolvenze e recupero

1. In caso di mancato pagamento di due rate del prestito, l'amministrazione Comunale, dopo avere richiamato il beneficiario al rispetto degli impegni presi, provvede a verificare i motivi dell'insolvenza e le condizioni del beneficiario, effettua una verifica della situazione e valuta se avviare le procedure di recupero coattivo o, se ritiene giustificato il ritardo nei pagamenti delle rate del prestito, può concordare un nuovo piano di rientro.
2. Chi non ha restituito per intero il prestito d'onore in precedenza concesso, non può ottenere la concessione di un nuovo prestito.

Art. 11

Controlli ed accertamenti

1. Il Comune di Forte dei Marmi si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai soggetti richiedenti il prestito d'onore, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 12

Gestione Contabile

1. Annualmente l'Amministrazione Comunale, con apposita delibera della Giunta Comunale, definirà l'importo da destinare al prestito d'onore compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente e tenuto conto delle eventuali inadempienze e morosità precedenti.
2. Sarà cura del Servizio Sociale del Comune provvedere alla concreta gestione dell'intervento.

Art. 13

Entrata in vigore

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge la deliberazione della sua adozione.